

ALLEGATO ALLA DEL. C.C.
N° 17 del 26/03/09

COMUNE DI CAMPOREALE

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 1

AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel Comune da oltre un anno (D.P. 28/05/97 Regolamento tipo L.R. 22/86), fatte salve le norme legislative vigenti relative ad utenti stranieri, che non rientrano nei termini previsti dal presente Regolamento L.R. n° 22/86, che si trovano in particolare stato di indigenza economica e/o, per cause non imputabili alla loro volontà, siano nell'impossibilità di svolgere lavoro proficuo. Detto intervento è subordinato alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2

FORME DI ASSISTENZA

1 - L'Assistenza a favore dei cittadini bisognosi può concretarsi con erogazione di denaro o con prestazioni di buoni mensa, medicine, ecc, e comunque finalizzate alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, secondo i criteri stabiliti nell'art.8.

- 2 - L'Assistenza economica con erogazione di denaro si può articolare in:
- CONTINUATIVA consistente nell'erogazione mensile di un contributo per un periodo non inferiore a mesi sei e non superiore a mesi 12, con revisione da attuarsi allo scadere dei primi sei mesi di assistenza concessa.
 - TEMPORANEA consistente nell'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre.
 - STRAORDINARIA consistente in un contributo "Una Tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.
 - FINALIZZATA consiste nell'erogazione di un compenso economico mensile ai cittadini impegnati in attività lavorative programmate in sede di approvazione del PEG o delle sue variazioni.

ART. 3

ISTANZE

1 - Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione come da allegato "A" e devono contenere le notizie richieste e, se necessario, devono essere integrate da altre sui componenti del nucleo familiare, sugli eventuali obblighi agli alimenti di cui

all'art. 433 del Codice Civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni e indennità erogate da qualsiasi Ente Pubblico o Privato .

2 - All'istanza deve essere allegata l'eventuale dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello della richiesta, ovvero in quello immediatamente precedente e l'attestato I.S.E. E. valido.

3 - Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli artt. 46,47 e, 76 del D.P.R. 28/12/2000 n 445 .

ART. 4 **ISTRUTTORIA DEL CASO**

1 - Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine nel seguente ordine:

- **INDIRETTA** attraverso accertamenti particolari a mezzo degli Uffici competenti (Conservatoria Registri Immobiliari – Tributaria – INPS - Ufficio Collocamento –Prefettura - C.C.I.A.A . -U.U.S.S.LL . -P.R.A. - Associazioni di volontariato operanti nel settore ed iscritte all'Albo Comunale,e di qualsiasi altro Ente Pubblico o privato ecc.), nel caso in cui emergano dubbi sulla situazione socio - economica dichiarata dal richiedente.
- **DIRETTA** attraverso la visita domiciliare, effettuata dall' Assistente Sociale che, nella relazione, avrà cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

2 - Il responsabile del servizio, dopo avere effettuato l'indagine **INDIRETTA**, inoltrerà le domande all'Assistente Sociale che procederà all' indagine **DIRETTA** ed insieme, in base ai criteri stabiliti, dall'art.8 ; compileranno l'apposita scheda come da modello " B" allegata al presente regolamento, per quantificare le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche del richiedente, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'Amministrazione e delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

3 - L'ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici, nel caso di assistenza continuativa ;

4 - L'ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati ad erogare gli alimenti ai sensi degli artt. 443 e seguenti del Codice Civile. In caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari: in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti;

5 - Entro 30 giorni dalla data di presentazione , il Responsabile del servizio sociale, in collaborazione con l'Assistente Sociale , esaminerà le istanze presentate e provvederà ad assegnare il punteggio a ciascuna domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del Regolamento ;

Nei successivi 30 giorni , il Responsabile del Settore formulerà la graduatoria delle istanze ammissibili per la concessione dell'assistenza economica continuativa, temporanea o finalizzata. Entro 30 giorni dall' approvazione del PEG il responsabile del Settore, su proposta del responsabile del servizio adotterà il provvedimento di concessione del contributo seguendo l'ordine di graduatoria sino all'esaurimento dell'importo previsto in bilancio .

ART. 5
ASSISTENZA CONTINUATIVA
CASI DI ASSEGNAZIONE - QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO

1 - L'assistenza economica continuativa potrà essere erogata, a favore di cittadini residenti da oltre un anno nel Comune, possessori di redditi non superiori a quelli previsti nell'allegata tabella A che si trovino in una delle seguenti condizioni :

- Reddito complessivo al di sotto del minimo vitale
- Incapacità lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare

2 - Il contributo mensile non potrà superare il corrispettivo della pensione minima INPS annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT.

3 - *Il contributo mensile massimo sarà calcolato tenuto conto dei seguenti parametri:*

- 50 % *Della pensione minima INPS per nucleo familiare*
- 5 % *Della pensione minima INPS per ogni minore a carico*

4 - La durata tra il minimo ed il massimo previsto dall'art.2 è stabilita con relazione motivata dall'assistente sociale. L'entità del sussidio non potrà superare l'importo mensile di € 300,00 .

ART. 6
ASSISTENZA CONTINUATIVA - CASI DI ESCLUSIONE

- A Reddito superiore al minimo vitale;
- B Proprietà di immobili ,oltre quello per uso abitativo proprio, che producono reddito ;
- C Rifiuto, da parte dell'utente, di soluzioni alternative di assistenza economica continuativa;
- D Contemporanea erogazione di altre forme di assistenza;
- E Presenza di persone tenute agli alimenti (433 C.C.);
- F Titolari di Partita IVA o iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio.

ART. 7

ASSISTENZA TEMPORANEA - QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO

1 - Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un periodo non superiore a mesi tre e per una sola volta nell'arco di un anno, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

2 - Il contributo mensile non potrà superare il corrispettivo della pensione minima INPS annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT.

3 - *Il contributo massimo mensile sarà calcolato tenuto conto dei seguenti parametri:*

- *50% della pensione minima INPS per nucleo familiare;*
- *5 % della pensione minima INPS per ogni minore a carico; .*
- *Si precisa che il contributo mensile non potrà superare l'importo di € 300,00*

ART. 8
ASSISTENZA CONTINUATIVA, TEMPORANEA E FINALIZZATA -
GRADUATORIA

1 - La graduatoria, ai fini dell'assegnazione del contributo, viene predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale e aggiornata trimestralmente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi come da Allegato A:

- a) Reddito del nucleo familiare non superiore alla fascia esente
- b) Coniuge convivente disoccupato e senza reddito nell'anno in corso
- c) Figlio minore o convivente disoccupato e senza reddito, genitori, fratello o sorella convivente disoccupato e senza reddito
- d) Detenzione di un membro del nucleo familiare
- e) Malattia grave invalidante con attestazione recente del principale produttore di reddito del coniuge e/o del figlio
- f) Casa in affitto che non sia alloggio popolare
- g) Tossicodipendenza di un membro del nucleo familiare
- h) Coniuge separato o divorziato che non ottempera alla corresponsione degli alimenti

2 - Costituiscono REDDITO tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo:
(Redditi da lavoro , da pensione , rendite INAIL assegni familiari, indennità di accompagnamento , disoccupazione , pensioni di guerra, ciechi civili e sordomuti, invalidità civile , contributi economici da Enti pubblici o privati, redditi provenienti da beni mobili e immobili, ad eccezione della sola casa di abitazione)

ART. 9
ASSISTENZA STRAORDINARIA

1 - Per assistenza straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "Una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, per grave malattia non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale, o una calamità naturale, atti vandalici su beni mobili e immobili non coperti da assicurazione , sostenere spese funerarie per la morte di un familiare , o riparazioni urgenti alla propria casa di abitazione, o altri casi simili che incidono sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento economico urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

2 - Agli interventi di assistenza economica possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale, anche i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso.

3 - L'intervento di assistenza economica straordinaria è "Una Tantum", ovvero esso non è annualmente rinnovabile e non può superare la somma di € 1.550,00 ;

4 - Nel caso di morte di un familiare o di comprovata grave patologia che richieda terapie ed indagini onerose e non in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, il contributo viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di € 1.550,00. ;

5 - Le spese devono essere documentate in originale e l'istanza deve essere integrata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

6 - Questo tipo di contributo può essere assegnato anche quando il reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare non supera il doppio di quello per accedere all'assistenza continuativa .

ART. 10

ASSISTENZA FINALIZZATA CON ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

1 - L'Amministrazione Comunale, ricorrendo i presupposti previsti dal presente regolamento, può utilizzare soggetti fisicamente idonei in condizioni di bisogno per prestazioni di attività socialmente utili, sulla base di progetti predisposti nei settori della custodia, della tutela, della pulizia e della manutenzione di strutture pubbliche, della protezione civile della prestazione di servizi alle persone anziani o disabili e la pulizia di edifici e strade Comunali e l'Assistente Sociale in collaborazione con il responsabile del servizio provvederà a stilare apposita graduatoria in base ai bisogni economici dei richiedenti e dei criteri stabiliti nell'art.8 del presente Regolamento;

2 - La prestazione dell'attività lavorativa che verrà svolta da soggetti anziani o disoccupati non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile in quanto trattasi di attività a carattere meramente assistenziale e "occasionale" e rese esclusivamente a favore della Comunità per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

3 - L'Amministrazione Comunale per ciascun utente provvede all'assicurazione civile verso terzi e se è necessario, anche, l'assicurazione I.N.A.I.L. a carico dell'Ente;

4 - I soggetti di cui al primo comma dichiarano la loro disponibilità a svolgere l'attività socialmente utile con atto unilaterale sottoscritto alla presenza del Dirigente del Settore ;

5 - I contributi di cui al presente articolo non potranno essere concessi a più di un soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

6 - Ai soggetti di cui al primo comma sarà erogato un compenso orario di €. 7,00, non potrà superare la somma di €. 300,00 al mese e non può essere erogato per un periodo non superiore all'anno solare;

7 - L'immotivato rifiuto di prestare l'attività da parte del soggetto determina la sospensione di qualsiasi trattamento assistenziale di forma diversa per l'anno solare nel quale cade il rifiuto.

ART.11

Le istanze per ottenere l'assistenza economica continuativa e finalizzata devono essere presentate entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

Norma transitoria: per l'anno 2009 le istanze potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

I termini di presentazione delle istanze saranno resi noti mediante avvisi pubblici.

Le istanze per l'assistenza temporanea e straordinaria devono essere presentate entro 60 giorni dall'evento.

Qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un membro dotato di capacità lavorativa, verrà data priorità all'assistenza economica finalizzata rispetto alle altre forme di assistenza.

ART. 12

AZIONE DI RIVALSA

1 - Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso nei casi in cui questo è previsto e secondo gli artt. 75 e 80 della L. 17/7/1890 n° 6972 e successive modifiche ed integrazioni, richiamati dall'art. 68 della L.R. n. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'art. 10 D.P. del Cod.Civ. il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, dopo dell'intervenuta esecutività della deliberazione che l'approva.